

Damiani S.p.A.

Sede legale Piazza Damiano Grassi Damiani 1 – 15048 Valenza (AL)

Capitale Sociale Euro 36.344.000,00 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese

di Alessandria n. 01457570065

Iscrizione al REA n. 162836

Alfieri & St. John S.p.A.

con socio unico

Sede legale Piazza Damiano Grassi Damiani 2 – 15048 Valenza (AL)

Capitale Sociale Euro 1.462.000,00 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese

di Alessandria n. 00467980066

Iscrizione al REA n. 120950

Soggetta alla direzione e coordinamento del socio unico Damiani S.p.A.

*

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI ALFIERI & ST. JOHN S.P.A. IN DAMIANI S.P.A.

(ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile)

*

Gli organi amministrativi delle società:

- DAMIANI S.P.A. (nel seguito, anche “**Damiani**” o la “**Società Incorporante**”);
- ALFIERI & ST. JOHN S.P.A. (nel seguito, anche “**Alfieri St. John**” o la “**Società Incorporanda**”)

hanno predisposto e redatto il seguente Progetto di Fusione nell’ambito del programma di ristrutturazione del gruppo, avente come obiettivo quello di assicurare al medesimo una maggiore razionalità, nonché una maggiore funzionalità della struttura societaria sotto il profilo economico, gestionale e finanziario.

Si rende pertanto necessario ridisegnare la struttura di gruppo e conseguentemente procedere, dove opportuno, all’eliminazione di apparati societari che, ove gestiti separatamente, non appaiono più economicamente

convenienti o comunque non più rispondenti ai programmi strategici delle società.

La fusione proposta verrà attuata mediante l'incorporazione della società interamente controllata Alfieri & St. John S.p.A. nella società controllante Damiani S.p.A. (nel seguito, la “**Fusione**”); alla Fusione saranno pertanto applicate le esenzioni previste dall'art. 2505 del Codice Civile.

Le situazioni patrimoniali di fusione delle società coinvolte, ai sensi dell'art. 2501-*quater*, comma 2, del Codice Civile, sono sostituite dai bilanci dell'ultimo esercizio chiuso al 31 marzo 2012, approvati rispettivamente dall'Assemblea degli Azionisti di Damiani in data 26 luglio 2012 e dall'Assemblea di Alfieri St. John in data 18 luglio 2012.

Ai sensi dell'art. 2505, comma 2, del Codice Civile, dell'art. 20 del vigente statuto sociale di Damiani e dell'art. 19 dello statuto sociale di Alfieri St. John in vigore, la Fusione sarà deliberata dagli organi amministrativi delle società coinvolte.

Tutto ciò premesso, di seguito si redige il progetto di fusione per incorporazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-*ter* e 2505 del Codice Civile (nel seguito, il “**Progetto di Fusione**”).

*

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ARTICOLO 2501-*TER*, COMMA 1, N. 1, CODICE CIVILE)

1.1 SOCIETÀ INCORPORANTE

<i>Tipo:</i>	Società per Azioni
<i>Denominazione sociale:</i>	DAMIANI S.p.A.
<i>Sede Legale:</i>	Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1 - 15048 - VALENZA (AL)

Capitale sociale: Euro 36.344.000,00 (trentaseimilioni trecentoquarantaquattro/00) i.v., suddiviso in n. 82.600.000 (ottantaduemilioneiseicentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,44 (zero virgola quarantaquattro) ciascuna

Iscrizione R.I.: iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria al n. 01457570065

Iscrizione al REA: n. 162836.

1.2. SOCIETÀ INCORPORANDA

Tipo: Società per Azioni

Denominazione sociale: ALFIERI & ST. JOHN S.p.A.

Sede Legale: Piazza Damiano Grassi Damiani n. 2 - 15048 - VALENZA (AL)

Capitale sociale: Euro 1.462.000 (unmilione quattrocentosessantaduemila/00) i.v., suddiviso in n. 292.400 (duecentonovantaduemilaquattrocento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna

Iscrizione R.I.: iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria al n. 00467980066

Iscrizione al REA: n. 120950.

*

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ARTICOLO 2501-TER, COMMA 1, N. 2, CODICE CIVILE)

A seguito della Fusione la Società Incorporanda cesserà di esistere, mentre la Società Incorporante non modificherà il proprio statuto sociale attualmente vigente.

Costituisce parte integrante del presente Progetto di Fusione, e si allega *sub* 1), lo statuto attualmente in vigore della Società Incorporante Damiani S.p.A.

*

3. RAPPORTI DI CAMBIO DELLE AZIONI ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO (ARTICOLO 2501-TER, COMMA 1, N. 3, DEL CODICE CIVILE)

Poiché la Società Incorporanda è interamente posseduta dalla Società Incorporante, alla progettata Fusione non si applicano – ai sensi dell’art. 2505, comma 1, del Codice Civile – le disposizioni di cui agli articoli 2501-*ter*, comma 1, numeri 3, 4 e 5, 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del Codice Civile.

Con la Fusione non si procederà, pertanto, ad alcun aumento del capitale sociale della Società Incorporante, né alla determinazione di alcun rapporto di cambio; né vi saranno conguagli di alcun genere.

*

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DALLA QUALE TALI AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI (ARTICOLO 2501-TER, COMMA 1, N. 4 E 5, CODICE CIVILE)

A seguito delle considerazioni formulate *sub* 3. non si procederà a nessuna nuova assegnazione di azioni della Società Incorporante. Pertanto, non risulta necessario determinare la data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni.

*

5. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ARTICOLO 2501-TER, COMMA 1, N. 6, CODICE CIVILE)

La decorrenza degli effetti civilistici della presente Fusione sarà stabilita nell'atto di fusione e, in applicazione dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del Codice Civile, potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile.

L'atto di fusione definirà altresì la data, anche anteriore rispetto a quella di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, a partire dalla quale le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, nonché la data di decorrenza degli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/86.

*

**6. TRATTAMENTI RISERVATI A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI
(ARTICOLO 2501-TER, COMMA 1, N. 7, CODICE CIVILE)**

Non è previsto alcun trattamento particolare per determinate categorie di soci e/o per eventuali possessori di titoli diversi dalle azioni delle due società partecipanti alla presente Fusione.

*

**7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI
(ARTICOLO 2501-TER, COMMA 1, N. 8, CODICE CIVILE)**

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Valenza, li ~~26~~ 26 luglio 2012

Allegato:

- 1) Statuto sociale della Società Incorporante Damiani S.p.A.

Dott. Guido Roberto Grassi Damiani

Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Damiani S.p.A. e Alfieri & St. John S.p.A.



	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una società per azioni denominata	
	"CASA DAMIANI S.p.A." o - in breve -	
	"C D S.p.A." o "C.D. S.p.A. o "DAMIANI S.p.A."	
	ARTICOLO 2	
	La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività,	
	sia direttamente sia mediante assunzione di partecipazioni in	
	altre società comunque operanti nel medesimo settore:	
	(a) la produzione, la lavorazione, il commercio, sia all'in-	
	grosso che al minuto, anche di importazione e di esportazione,	
	sia in proprio che per conto di terzi, nonché l'esercizio di	
	agenzia e di rappresentanza per la vendita:	
	• di articoli di oreficeria, di gioielleria e di preziosi, in	
	genere;	
	• di articoli di orologeria, di articoli da regalo, anche in	
	pelle, di oggetti di cristalleria e vetreria;	
	• di accessori per l'abbigliamento;	
	• di articoli ottici, in genere;	
	• di profumi, di essenze e di articoli per l'igiene e il deco-	
	ro della persona;	
	• di articoli di moda e accessori, di articoli per l'ambiente	
	e per la casa e accessori, di articoli di pelletteria e di va-	
	ligeria, di prodotti per l'arredamento e per la casa, nonché -	

in genere - di qualunque prodotto affine e/o complementare al-

la moda e/o al *pret-a-porter* e/o all'arredamento e/o comunque

connesso all'attività artistica e stilistica, in genere;

(b) l'esercizio dell'attività alberghiera e turistica, in ge-

nera, sia in Italia che all'estero, e di gestione di bar, di

ristoranti, di pasticcerie e di locali per la somministrazione

al pubblico di cibi e di bevande, analcoliche, alcoliche e su-

peralcoliche, in genere, e di generi di conforto, in genere;

(c) la realizzazione e la vendita di articoli editoriali (e-

sclusa la pubblicazione di quotidiani), anche con l'utilizzo

di moderne tecnologie informatiche;

(d) l'organizzazione di corsi, di seminari e di convegni, la

stampa e la diffusione di libri, di dispense e di bollettini

tecnici, esclusivamente finalizzati alla formazione e all'in-

formazione nell'ambito dei settori di attività in cui opera la

Società, la realizzazione di studi, di inchieste, di analisi,

di ricerche di mercato e di rilevazioni statistiche;

(e) l'utilizzazione di spazi per la pubblicità di tutti i pro-

dotti e gli articoli sopra menzionati;

(f) l'assunzione di partecipazioni, soltanto a scopo di stabi-

le investimento e non nei confronti del pubblico, e l'eserci-

zio - in via non prevalente ed esclusivamente nei confronti di

società controllanti, controllate o collegate ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile o di società controllate

dalla stessa controllante e, quindi, di società operanti

all'interno di un medesimo gruppo - delle seguenti attività:

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il rilascio di fidejussioni, di avalli e di garanzie ipotecarie (nei limiti consentiti dalla legge);
- i servizi di incasso, di pagamento e di trasferimento di fondi;
- la trasmissione o l'esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
- la compensazione di debiti e di crediti;
- la cessione e l'acquisto di crediti e di debiti;

il tutto con tassativa esclusione dell'esercizio di tali attività e di ogni altra attività finanziaria di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei confronti del pubblico, dell'esercizio dell'attività professionale riservata, della sollecitazione del pubblico risparmio e dell'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci.

La Società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, che sarà ritenuta dall'organo amministrativo necessaria e utile per il conseguimento dell'oggetto, sociale.

ARTICOLO 3

La Società ha sede in Valenza (Alessandria).

L'organo amministrativo potrà liberamente fissare la sede so-

ziale nell'ambito di tale Comune, trasferirla all'interno del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nonché istituire e sopprimere altrove e ovunque - anche all'estero - sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici, magazzini, depositi, negozi e unità locali.

ARTICOLO 4

Il domicilio dei soci - per i loro rapporti con la Società - è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 5

La durata della Società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo al trentuno (31) dicembre (12) duemilacento (2100); tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di euro 36.344.000,00.= (trentasei milioni trecentoquarantaquattromila virgola zero zero) ed è diviso in numero 82.600.000 (ottantadue milioni seicentomila) azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,44.= (zero virgola quarantaquattro) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli di cui sono forniti le azioni ordinarie.

L'emissione di nuove azioni - diverse da quelle ordinarie e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione -

non richiede, comunque, ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.

L'assemblea straordinaria dei soci può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante l'emissione di azioni, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2443 del codice civile.

La Società potrà richiedere ai soci versamenti di fondi, con obbligo di rimborso, esclusivamente entro i limiti e alle condizioni consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore al momento delle relative operazioni.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, purché il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

CAPITALE

ARTICOLO 7

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, a norma e con le modalità di legge.

L'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni è di competenza dell'organo amministrativo.

L'assemblea straordinaria delibera l'emissione di obbligazioni

convertibili in azioni, determinando - ai sensi di legge - il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, e può - altresì - delegare agli amministratori la facoltà di deliberare tale emissione, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2420 *ter* del codice civile.

ARTICOLO 8

Le azioni sono liberamente trasferibili, sia per atto tra vivi sia *mortis causa*.

ARTICOLO 9

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione - a singoli soci o a gruppi di soci - di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia partecipazione.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

L'assemblea è convocata - in via ordinaria e straordinaria - con avviso di convocazione pubblicato secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa - anche regolarmente - di volta in volta vigente.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione; ove si tratti di assemblee straordinarie, potrà essere fissata una terza convocazione.

L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, sia in Italia che all'estero, purchè nei Paesi dell'Unione Europea o in Svizze-

ra.

ARTICOLO 11

Ogni socio - avente diritto di intervenire all'assemblea - può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non socio, con le modalità e nei limiti di legge.

La delega può essere conferita anche in via elettronica, nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

La delega può essere notificata alla Società anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni - anche regolamentari - vigenti.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano attribuire una delega con istruzioni di voto.

Il diritto di intervento è regolato dalla legge e dalle norme regolamentari in vigore; può intervenire all'assemblea ciascun soggetto a cui spetta il diritto di voto e per il quale sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente - l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

ARTICOLO 12

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 13

L'assemblea è presieduta - nell'ordine - **(a)** dal presidente del consiglio di amministrazione, **(b)** dal vice presidente - ove nominato - o **(c)** da un amministratore delegato; qualora vi siano due o più vice presidenti, la presidenza spetta - nell'ordine - **(bi)** al vice presidente con poteri delegati, **(bii)** al vice presidente con poteri delegati più anziano (nel caso di due o più vice presidenti con poteri delegati) o **(biii)** - in assenza di vice presidenti con poteri delegati - al vice presidente più anziano; qualora vi siano più amministratori delegati, la presidenza compete a quello tra essi più anziano di età; in caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea, con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea; l'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Al presidente dell'assemblea compete - nel rispetto delle norme applicabili - verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari e accertare gli esiti delle votazioni.

ARTICOLO 14

L'assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è validamente costituita e delibera ai sensi di legge.

La nomina dei componenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo è disciplinata - rispettivamente - dagli articoli **16**

e **24** del presente statuto.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare mediante processo verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Nei casi di legge, il verbale verrà redatto da un notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero minimo di cinque (5) e massimo di quindici (15) membri.

L'assemblea ordinaria nomina i componenti il consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle regole nel seguito descritte.

I componenti il consiglio di amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina - purché nei limiti di legge - e sono rieleggibili.

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci; hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB, ai sensi di legge e di regolamento; ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle li-

ste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o di decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto o da altre disposizioni applicabili per la carica; ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo.

Almeno due candidati - sempre indicati almeno al quarto e al settimo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente; unitamente a ciascuna lista - entro il termine sopra indicato - dovranno depositarsi presso la sede sociale: **(i)** l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario, abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; **(ii)** un *curriculum vitae* dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché **(iii)** le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto per

l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. n. 58/1998 (e successive modifiche).

L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Al fine di determinare gli eletti alla carica di amministratore, si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

(b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera **(a)**.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.

Qualora non fosse presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Nel caso in cui - durante il corso dell'esercizio sociale - vengano a mancare uno o più componenti il consiglio di amministrazione, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

ARTICOLO 17

Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente ed eventualmente uno o più vice presidenti; può - pure - nominare un segretario, scelto anche all'infuori del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 18

Fermi restando i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente - o chi ne fa le veci - creda opportuno convocarlo, e deve essere convocato anche quando un consigliere ne faccia domanda scritta.

Esso può riunirsi così presso la sede sociale, come altrove in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le convocazioni si fanno mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (quali - ad esempio - lettera raccomandata, fax o e-mail con notifica di lettura) spediti almeno cinque (5) giorni prima di quello previsto per l'adunanza ovvero - in caso di urgenza - almeno ventiquattro (24) ore prima; della convocazione sarà - nello stesso modo - data notizia anche ai sindaci effettivi.

E' - tuttavia - valida la riunione, anche se non convocata, quando vi intervengono tutti i componenti il consiglio di amministrazione e tutti i sindaci effettivi.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal consigliere scelto dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione presenti alla riunione.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevarrà il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sarà fatto constare mediante verbale steso sull'apposito libro, firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

ARTICOLO 19

Le riunioni del consiglio di amministrazione - nonché quelle

del comitato esecutivo (ove nominato) - potranno tenersi anche in videoconferenza o in audioconferenza; dovranno essere utilizzati strumenti tecnici tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, nonché la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, in ogni momento.

ARTICOLO 20

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge - in modo tassativo - riserva all'assemblea.

Al consiglio di amministrazione è attribuita anche la competenza a deliberare sulle materie previste dall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.

Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate in applicazione della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta applicabile, tali procedure possono prevedere, in deroga alle regole ordinarie, particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate (i) nei casi di urgenza e (ii) nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

ARTICOLO 21

La firma e la rappresentanza della Società - di fronte ai terzi e in giudizio - spettano al presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie, anche per giudizi di revocazione e di cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Agli altri amministratori, la rappresentanza spetta nei limiti dei poteri loro delegati dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 22

Il consiglio di amministrazione potrà delegare - nei limiti di legge - quei poteri che riterrà opportuni per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nonché la firma e la rappresentanza di essa, ad uno o più dei propri membri, anche con la qualifica di consigliere delegato; il consiglio di amministrazione potrà nominare direttori, anche generali, procuratori e mandatari, in genere, per determinati atti e categorie di atti, nonchè revocarli.

Il consiglio di amministrazione potrà - inoltre - costituire un comitato esecutivo, nonché ulteriori comitati, anche di natura consultiva e/o propositiva.

In ogni caso, non potranno essere delegati i poteri che - per legge - sono riservati alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione.

Gli organi delegati possono nominare rappresentanti e procuratori, per singoli atti o categorie di atti.

Gli amministratori - anche tramite gli organi delegati - rife-

riscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Tale comunicazione viene effettuata tempestivamente e - comunque - con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata a ciascun consigliere e ai membri del collegio sindacale

Fermi gli obblighi di legge, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse - per conto proprio o di terzi - o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e di coordinamento, ove esistente.

ARTICOLO 23

Ai componenti il consiglio di amministrazione potrà essere corrisposto un emolumento annuo, il cui ammontare sarà determinato ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dall'assemblea e rimarrà immutato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

L'assemblea stessa potrà - altresì - stabilire un compenso di trattamento di fine mandato a favore di ciascun amministratore.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari

cariche, in conformità dello statuto, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

La remunerazione degli amministratori può essere costituita anche da partecipazione agli utili o dall'attribuzione di diritti di sottoscrizione di azioni di futura emissione.

Competerà - inoltre - ai consiglieri il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio del mandato.

COLLEGIO SINDACALE e CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 24

Il collegio sindacale sarà composto da tre (3) membri effettivi - tra cui il presidente - e da due (2) membri supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, anche regolamentare; a tal fine, si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale e manifatturiero dei beni di lusso, del *design*, del *marketing*, delle proprietà intellettuali e dei servizi, in genere.

I sindaci durano in carica tre (3) esercizi sociali e sono rieleggibili; l'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale si procede secondo le seguenti modalità:

(a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB per la nomina degli amministratori, ai sensi di legge e di regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, di volta in volta in vigore; la lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;

(b) un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale - avente ad oggetto azioni della Società - non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

(c) un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;

(d) nel caso in cui - alla data di scadenza del termine di cui alla lettera **(a)** - sia stata depositata una sola lista, ovvero

soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente; in tal caso, le soglie previste ai sensi della lettera **(a)** sono ridotte alla metà.

Per l'elezione del collegio sindacale si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - due (2) sindaci effettivi e un (1) sindaco supplente;

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - il restante sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente.

E' presidente del collegio sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al presidente cessato.

L'assemblea - chiamata a reintegrare il collegio sindacale ai sensi di legge - provvederà in modo da rispettare il principio

della rappresentanza della minoranza.

Le precedenti statuizioni - in materia di elezione dei membri del collegio sindacale e di designazione del presidente - non si applicano nelle assemblee per le quali è presentata una unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi, l'assemblea delibera a maggioranza.

ARTICOLO 25

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche mediante intervento a distanza, in videoconferenza o in audioconferenza, alle medesime condizioni stabilite dal presente statuto per le riunioni consiliari.

ARTICOLO 26

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione, nominata e operante ai sensi di legge.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

ARTICOLO 27

Ove richiesto dalla legge, il consiglio di amministrazione - previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del collegio sindacale - nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra soggetti che abbiano una qualificata esperienza di almeno un triennio in materia contabile o amministrativa, in una società con azioni quotate o - comunque - con capitale sociale non inferiore ad un milione di euro.

PRESIDENTE ONORARIO

ARTICOLO 28

L'assemblea - con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale ivi rappresentato - può nominare un presidente onorario, anche non socio

BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTII

ARTICOLO 29

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) marzo (3) di ogni anno.

Entro i limiti e con le forme di legge viene redatto il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, tale convocazione potrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dal suddetto termine, quando ricorrano i presupposti di legge; le ragioni della dilazione verranno - di volta in volta - indicate dagli amministratori nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del codice civile.

Possono essere distribuiti acconti sui dividendi, in conformità con quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 30

Gli utili netti - previa deduzione del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il minimo di legge - saranno ripartiti secondo deliberazione

dell'assemblea.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento, RECESSO E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società - l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri.

ARTICOLO 32

E' espressamente escluso il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni inerenti:

(i) la proroga della durata della Società;

(ii) l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ARTICOLO 33

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.